

# Corte Ue: limiti all'accesso alla giustizia per l'ambiente

## Diritto ambientale

È necessario dimostrare di far valere un interesse legittimo privato

**Marina Castellaneta**

L'accesso alla giustizia, per la tutela dell'ambiente, può essere limitato se un'associazione professionale non dimostra di far valere un interesse legittimo privato, o un interesse direttamente connesso al suo oggetto sociale.

È la Corte di giustizia Ue a stabilirlo, con la sentenza depositata l'11 gennaio (causa C-252/22), con la quale ha precisato che uno Stato membro può limitare l'accesso alla giustizia ad associazioni, diverse dalle organizzazioni non governative, ai soli casi in cui si agisca per far valere la violazione di un interesse legittimo privato, o direttamente connesso all'oggetto sociale dell'associazione.

La vicenda riguardava il ricorso presentato da una società professionale di avvocati, di diritto rumeno, che aveva chiesto l'annullamento di alcuni atti amministrativi per la costruzione di una discarica.

I giudici rumeni avevano stabilito irricevibilità del ricorso perché non era stato dimostrato l'interesse ad agire, e perché la società di professionisti non beneficiava delle stesse regole in materia di ricorsi ambientali attribuiti alle Ong che promuovono la tutela dell'ambiente.

La Corte d'appello ha chiamato in aiuto gli eurogiudici.

In primo luogo, la Corte Ue ha chiarito la portata dell'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico nei processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale. La norma riconosce il diritto di agire in giudizio ai membri del pubblico, ma attribuisce agli Stati membri la possibilità di intervenire per determinare i criteri per individuare i titolari effettivi del diritto di ricorso.

In questo modo, gli Stati mantengono un certo potere di delimitazione dell'ambito soggettivo di ricorso, senza che però possano essere previste condizioni tali da escludere «categorie di membri del pubblico di qualsiasi diritto di ricorso».

Gli Stati, precisa la Corte, non sono tenuti a introdurre una categoria di *actio popularis* nell'ordinamento interno, permettendo a qualsiasi soggetto di impugnare un atto in materia ambientale.

Pertanto, nel caso in cui il ricorso sia presentato da una società professionale di avvocati, l'ordinamento interno può prevedere limitazioni al diritto di accesso alla giustizia, circoscrivendolo ai soli casi in cui sia dimostrato «un interesse legittimo privato», ossia quando l'associazione possa subire gli effetti negativi derivanti da tale atto.

Una simile limitazione – osserva la Corte – è compatibile con la Convenzione di Aarhus, perché non limita l'oggetto del ricorso, ma unicamente l'accesso ad alcune categorie di membri del pubblico.

In ogni caso, tali categorie non sono private di qualsiasi diritto di ricorso perché, se dimostrano l'interesse legittimo privato, possono agire in giudizio.

Per quanto riguarda le spese giudiziali, la Convenzione di Aarhus fissa il principio della non eccessiva onerosità dei procedimenti, che deve essere applicato anche ai processi in cui un'associazione di professionisti contesta, sulla base del diritto ambientale, come in questo caso, il piano regolatore e i permessi di costruzione.